

Reg. Gen n. 144

del 03/03/2026

SETTORE LLPP E PATRIMONIO

OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CONSISTENTI NEL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURA A PROTEZIONE DALLA CADUTA DI MATERIALE DAL BALCONE SITO AL PIANO PRIMO PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA PANSERA N.1 – CIG: BAA283786B

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione strategica 2024/2029 Sezione operativa 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 17 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 22 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2026/2028;
- il Decreto Sindacale n. 3/2026 del 02 febbraio 2026 di incarico di Elevata Qualificazione per il Settore Lavori pubblici e Patrimonio all'Ing. Andrea Beltrami;

Premesso che:

- il Comune di Sarezzo è proprietario di un immobile sito in via Pansera n. 1, destinato a Servizi Abitativi Pubblici, identificato catastalmente al foglio 30 particella 85 e che tale immobile risulta vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- è pervenuta al protocollo comunale una segnalazione da parte di un confinante circa le pessime condizioni del balcone situato al piano primo del suddetto immobile;
- è stato necessario mettere in sicurezza il transito pedonale e veicolare al di sotto del citato balcone mediante il posizionamento di un ponteggio, di una rete anticaduta, di una rete antipolvere e di una struttura parasassi;

Rilevato che:

- con determinazione nr. 75 del 12 febbraio 2024, a seguito di procedura effettuata su Sintel, è stato affidato alla ditta CENTRO NOLEGGI 2000 S.r.l. con sede in via Provinciale n. 80 a Vobarno (BS) C.F. e P.IVA 03959310982, l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza consistenti nel

posizionamento di struttura a protezione dalla caduta di materiale dal balcone sito al piano primo presso l'immobile comunale sito in via Pansera n.1 fino al 31/05/2025;

- con determinazione nr. 313 del 03 giugno 2025 è stato prorogato alla ditta CENTRO NOLEGGI 2000 S.r.l. con sede in via Provinciale n. 80 a Vobarno (BS) C.F. e P.IVA 03959310982, l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza consistenti nel posizionamento di struttura a protezione dalla caduta di materiale dal balcone sito al piano primo presso l'immobile comunale sito in via Pansera n.1 fino al 31/12/2025;
- il Comune di Sarezzo intende provvedere all'alienazione del bene e pertanto risulta necessario provvedere alla messa in sicurezza del suddetto balcone;

Rilevato pertanto per ragioni di sicurezza necessario prorogare il servizio di affidamento dei lavori di messa in sicurezza consistenti nel posizionamento di struttura a protezione dalla caduta di materiale dal balcone sito al piano primo presso l'immobile comunale sito in via Pansera n.1 fino al 31/12/2026;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che si è provveduto a richiedere offerta con prot. 6107/2026 del 02/03/2026 alla ditta CENTRO NOLEGGI 2000 S.r.l. con sede in via Provinciale n. 80 a Vobarno (BS) C.F. e P.IVA 03959310982 che si è resa disponibile a prorogare i lavori di messa in sicurezza fino al 31/12/2026 per un importo di € 3.000,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto congruo il prezzo offerto per la fornitura, si ritiene quindi di procedere alla proroga dell'affidamento lavori di messa in sicurezza consistenti nel posizionamento di struttura a protezione dalla caduta di materiale dal balcone sito al piano primo presso l'immobile comunale sito in via Pansera n. 1 alla ditta CENTRO NOLEGGI 2000 S.r.l. C.F. e P.IVA 03959310982 fino al 31/12/2026;

Atteso che si è provveduto a richiedere il documento di regolarità contributiva per la verifica dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 32 comma 7 del Codice dei Contratti, DURC (INAIL_52997224 con scadenza 24/06/2026) dalla quale consegue che la posizione contributiva della ditta risulta regolare;

Verificato che lo stanziamento per la fornitura della struttura di protezione fino al 31/12/2026 di cui trattasi per € 3.660,00 iva compresa trova disponibilità sul capitolo 08021.03.04120000 “Manutenzione ordinaria case di proprietà del Comune in locazione” del bilancio di previsione 2026/2028, quota esigibile per l’anno 2026;

Ritenuta la suddetta offerta meritevole di approvazione;

Richiamate le disposizioni previste all’art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:

- “L’impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge citata. A tal fine s’impegna a:
- comunicare all’Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all’Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- informare immediatamente l’Ente e la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all’appalto in oggetto”.
- “Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.

Dato atto che:

- ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall’A.N.A.C. il seguente codice identificativo di gara CIG: BAA283786B;
- ai sensi dell’art. 183 comma 8 del nuovo TUEL D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, i pagamenti conseguenti all’impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;
- non si ritiene necessaria la costituzione della garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, in considerazione che trattasi di procedura di affidamento diretto con richiesta di offerta ad operatori di comprovata affidabilità desumibile dal possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e considerato che, comunque, il pagamento viene effettuato solo al termine della commessa;
- il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Andrea Cedoni, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013;
- il Coordinatore del Servizio Manutenzioni, Patrimonio e Protezione Civile ha firmato digitalmente la proposta di determina di cui all’oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- 1) **di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
- 2) **di approvare** l'offerta economica prot.n. 6107/2026 del 02/03/2026 presentata dalla ditta CENTRO NOLEGGI 2000 S.r.l. con sede in via Provinciale n. 80 a Vobarno (BS) C.F. e P.IVA 03959310982 per un importo di € 3.000,00 oltre IVA 22%;
- 3) **di assumere** impegno di spesa di € 3.660,00 iva compresa a favore della ditta CENTRO NOLEGGI 2000 S.r.l. con sede in via Provinciale n. 80 a Vobarno (BS) C.F. e P.IVA 03959310982;
- 4) **di impegnare** la somma di € 3.660,00 IVA compresa nei confronti della ditta CENTRO NOLEGGI 2000 S.r.l. C.F. e P.IVA 03959310982 CIG: BAA283786B al seguente capitolo 08021.03.04120000 "Manutenzione ordinaria case di proprietà del Comune in locazione" del bilancio di previsione 2026/2028, quota esigibile per l'anno 2026;
- 5) **di dare atto** che la ditta CENTRO NOLEGGI 2000 S.r.l., si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 relativi alla sostituzione di cui trattasi;
- 6) **di dare** comunicazione alla società succitata:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Andrea Cedoni, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013;
 - dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è il seguente UFSVKJ;
- 7) **di provvedere** alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 8) **di precisare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Andrea Beltrami*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.